

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Segretario Generale

Trasmissione tramite PEC

Regione Calabria – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

PEC: dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO PEC: protocollo@cert.unicz.it - dirgen@cert.unicz.it

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE PEC: amministrazione@pec.unical.it

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA PEC: amministrazione@pec.unirc.it

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI DI CATANZARO

PEC: protocollo@cert.unicz.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

PEC: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA PEC: segreteria@avvocaticosenza.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE PEC: ord.crotone@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA

PEC: ord.vibovalentia@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASTROVILLARI

PEC: ord.castrovillari@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

PEC: ord.lameziaterme@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA PEC: segreteria@ordineavvocati-paola.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

PEC: ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI PEC: segreteria@coapalmi.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI PEC: ord.locri@cert.legalmail.it

Oggetto: Comunicazione Bando per Tirocini Formativi ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013,

convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, presso il Tribunale Ammnistrativo

Regionale della Calabria sede di Catanzaro.

Si trasmette, in allegato, il bando in oggetto, con richiesta di assicurarne ampia conoscenza e massima diffusione.

Catanzaro, 9 dicembre 2021

Il Segretario Generale Pasquale Alvaro







VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n.186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i, che prevede per i laureati in giurisprudenza un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari;

VISTA la delibera n. 75 del 5 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza che detta le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

VISTO il bando "tipo" per l'ammissione di tirocinanti ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, allegato alla suddetta delibera;

VISTO il D.P.C.S. del 25/05/2017, che ha istituito l'ufficio del processo amministrativo, a cui sono assegnati anche coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013; VISTO il Decreto presidenziale n. 40/2017 del 20/11/2017 di costituzione dell'Ufficio per il processo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro;

VISTO il Decreto 28 luglio 2021 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato adotta le "Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa", nelle quali si stabilisce che i tirocinanti fanno parte dell'Ufficio del Processo e che pertanto "aggiungono l'attività presso l'Ufficio del Processo a quella svolta con il magistrato tutor secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17/12/18 n.183";

CONSIDERATO che per garantire la continuità dell'offerta formativa da parte di questo Tribunale amministrativo sia opportuno indire una nuova procedura selettiva e adottare il relativo bando; VISTI il bando di selezione e il modello di domanda allegati al presente decreto;

DECRETA

È indetta, presso il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, la procedura di selezione per l'assegnazione di n. 3 tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.

Sono approvati il bando di selezione e il modello di domanda, allegati al presente decreto.

La Segreteria Generale è incaricata di curare la pubblicità del bando e gli adempimenti istruttori del relativo procedimento, nonché di comunicare il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 6 dicembre 2021

Il Presidente

Dott. Giancarlo Pennetti

Allegati:

- bando di selezione:
- modello di domanda;



BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEDE DI CATANZARO

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali":

VISTO il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016:

Articolo 1 (Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 3 laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ammnistrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, a decorrere dalla data di avvio del tirocinio, che sarà stabilita a conclusione della procedura di selezione.

Articolo 2 (Requisiti di partecipazione)

- 1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).



Articolo 3 (Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

- 1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
- 2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso:
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi dì decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenzia alle discussioni delle domande cautelari:
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
- h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.
- 3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- 4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
- II tirocinante:
- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale



presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
- d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.
- 6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
- 7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, ferme restando le determinazioni dei Ministeri competenti in ordine all'ammontare delle risorse destinate a finanziare tale sussidio.
- 8. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
- 9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
- Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
- 10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4 (Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).



- 2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
- 3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, in Catanzaro, Via A. De Gasperi 76/b, anche a mezzo PEC al seguente indirizzo: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 gennaio 2022 con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica ordinaria e/o certificata per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

- 2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
- 3. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
- 4. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6 (Criteri di selezione dei concorrenti)

- 1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.
- A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
- 2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente di questo Tribunale.



- 3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di candidatura. La graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario, nonché pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa.
- 4. I candidati ammessi al tirocinio saranno convocati per la stipula dell'accordo, ai fini dell'avvio del periodo formativo.

Articolo 7 (Pubblicazione del bando)

- 1. Il presente avviso con il modulo di domanda allegato saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso Personale amministrativo e altro personale Bandi Tirocini".
- 2. La Segreteria Generale curerà gli adempimenti per la pubblicazione e provvederà a comunicarlo ai Consigli degli Ordini degli avvocati presenti nella regione Calabria, alle Facoltà di giurisprudenza delle Università calabresi e al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria.

Articolo 8 (Trattamento dati)

- 1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, si informa che gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per finalità legate alla procedura di selezione ed ai connessi adempimenti.
- 2. Informiamo che i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e che verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza.
- 3. Comunichiamo, inoltre, che si potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Ue n. 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendosi al Designato del trattamento, dott. Pasquale Alvaro, Segretario Generale del TAR Calabria, sede di Catanzaro, all'indirizzo postale della sede legale in Via De Gasperi n. 76/b 88100 Catanzaro, o all'indirizzo mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, o all'indirizzo mail: p.alvaro@giustizia-amministrativa.it., tutti indirizzi presso i quali è reperibile.

Catanzaro, li 6 dicembre 2021

Il Presidente Dott. Giancarlo Pennetti

Al Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro Via A. de Gasperi, 76/b 88100 CATANZARO

OGGETTO: Bando tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 09/08/2013, n. 98.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

II/La sottoscritto/a _____

nate	o/a a	, il,				
		, Via				
c.f.		;				
	o il bando approvato con D.P. n. a Giustizia Amministrativa	53/2020 per 3 tirocini formativi, pubblicato sul sito istituzionale				
		CHIEDE				
	essere ammesso alla formazione ereto legge n. 69/2013, convertito	teorico-pratica prevista dal suddetto bando, ai sensi dell'art. 73 dalla legge 98/2013, e s.m.i				
dall		responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste al codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni, n.445/2000,				
		DICHIARA				
1.	di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata(almeno quadriennale), presso l'Università degli studi diin data;					
2.	di aver riportato un punteggio di laurea pari a:/110;					
3.	di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:					
-	diritto costituzionale	/30;				
-	diritto privato	/30;				
-	diritto processuale civile	/30;				
-	diritto commerciale	/30;				
-	diritto penale	/30;				
-	diritto processuale penale	/30;				
-	diritto del lavoro	/30;				
-	diritto amministrativo	/30;				
	e, quindi, una media comples suddette);	siva pari a:/30 (risultante dai voti nelle materie				
4.		isiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva				

per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);

interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. o presso altri Uffici giudiziari;

5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo

6.	di \square aver / \square non aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resterani disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che ne abbiano mai svolto alcuno stage.					mative e steranno
7.	di (indicare eventu	uali altri cors	si di specializzazione in discipli	ne giuridiche)		
						1 -
8.	di (indicare ogni a	altra informa	zione pertinente)			
						2
9.	di (indicare ogni a	altra informa	zione pertinente)			
			ad una sezione di co		giudiziario, il/la sottoscritto/a	esprime
pro per	tezione dei da sonali sarann	ti - Rego o trattat	plamento UE 2016/67	9 - e all'art. enti informa	tti di cui al regolamento genera 13 del d. lgs. n. 196/2003, ch atici, esclusivamente nell'amb sa.	ne i dati
Per	tutte le comur	nicazioni,	indica il numero telefo	onico:		e
l'inc	lirizzo di posta	elettroni	ca (mail):			
ľinc	lirizzo di posta	elettroni	ica certificata (pec): _			
Alle	ga:					
1.	copia fotostat	ica del d	ocumento di riconosci	mento		
	rilasciato	da				_ il
			_ n		;	
2.						;
Luc	ogo e data,					
					Firma	
				(fi	rma per esteso e leggibile)	

¹ Es.: corso di specializzazione per le professioni legali.
² Es.: di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso...; di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data...

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/676 GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 20 aprile 2020, n. 119, recante la disciplina della privacy nell'ambito della Giustizia Amministrativa, con riferimento all'attività di trattamento dati dei candidati alla presente selezione, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali, rappresentato dal Presidente del T.A.R. della Calabria Sede di Catanzaro, e il designato al trattamento dei dati è il Segretario generale del TAR Calabria – sede di Catanzaro, entrambi domiciliati per la carica presso il T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro, Via A. De Gasperi n. 76/b (PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it).

2. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività connesse alla presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione, il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Il trattamento potrà riguardare la raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione anche tramite supporti informatici, nonché comunicazioni pubbliche relative alla procedura e ed avverrà presso gli Uffici del T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro da parte di personale coinvolto nel procedimento.

La base giuridica delle suddette finalità riguarda l'esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: - dati personali comuni (dati anagrafici, titolo di studio, titoli di formazione specialistica, titoli di abilitazione alla professione forense o notarile, contatti telefonici/mail ecc.) - dati relativi a condanne penali e reati e all'onorabilità del candidato.

4. Modalità di trattamento

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della procedura.

5. Comunicazione e diffusione

Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente coinvolto nel procedimento. Sono, altresì, previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva. In particolare, la graduatoria sarà pubblicata, secondo la normativa vigente, sul sito della Giustizia Amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Potranno, invece, essere comunicati ai magistrati/dipendenti che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare. Potranno, comunque, essere comunicati a terzi qualora i candidati selezionati utilizzino, in futuro, l'attestazione di frequenza del tirocinio per procedure concorsuali o analoghe.

6. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di candidarsi alla procedura selettiva, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

7. Conservazione dei dati

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati. Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o deindicizzati o distrutti in modo sicuro.

8. Diritti dell'interessato

Gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ex art. 38, paragrafo 4, con richiesta scritta inviata a Tribunale Amministrativo per la Calabria Sede di Catanzaro, all'indirizzo postale della sede legale in Via De Gasperi n. 76/b – 88100 Catanzaro, o all'indirizzo mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, o all'indirizzo mail del designato: p.alvaro@giustizia-amministrativa.it. ovvero scrivendo all'indirizzo email: rpd@giustizia-amministrativa.it o all'indirizzo PEC: rpd@ga-cert.it.

A certe condizioni, l'interessato/a può esercitare in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

9. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

(luogo e data)		
	II richiedent	te
		(firma per esteso e leggibile)

Allega copia di un documento di identità.